



Protocollo: 4109/4200

Rif.:

Allegati:

Roma, 21 gennaio 2005

Circolare n. 3/D

Alle Direzioni Regionali
Loro Sedi

Alle Direzioni Circostrizionali
dell'Agencia delle Dogane
Loro Sedi

Agli Uffici Tecnici di Finanza
Loro Sedi

Agli Uffici delle Dogane
Loro Sedi

e per conoscenza:

Al Ministero degli Affari Esteri
P,.le della Farnesina, 1
00194 Roma

Al Dipartimento delle Politiche Fiscali
V.le Europa, 242
00144 Roma

All'Agencia delle Entrate
V.le Europa, 242
00144 Roma

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza
Ufficio Operazioni
Viale XXI Aprile, 51
00162 Roma

Al Servizio Consultivo Ispettivo
Tributario – SE.C.I.T.
00100 Roma

All'Area Personale,
Organizzazione e Informatica
Sede

All'Area Affari Giuridici e
Contenzioso
Sede

All'Area Verifiche e Controlli
Tributi Doganali e Accise.
Laboratori Chimici

Agli Uffici di Diretta
Collaborazione del Direttore
Sede

Al Servizio Autonomo Interventi
nel Settore Agricolo
Sede

Alla Camera di Commercio
Internazionale – Sezione Italia
Via XX Settembre,5
00187 Roma

Alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana
del Commercio , del Turismo e dei
Servizi
P.zza G. Belli, 2
00153 Roma

All'Unione Italiana Camere di
Commercio, Industria ed Artigianato
Piazza Sallustio, 21
00187 Roma

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
Via XX Settembre, 3
00187 Roma

Alla Federazione Nazionale
Spedizionieri Italiani
Via Postumia, 3
00198 Roma

All'Assocad
Via Traversa, 3
57100 Livorno

Alla Confederazione Generale
Traffico e Trasporti
Via Panama, 62
00198 Roma

All'E.N.I.
P.zza Enrico Mattei, 1
00144 Roma

All'Unione Petrolifera
Via Giorgine, 129
00147 Roma

All'Associazione Nazionale
Commercio Estero (A.N.C.E.)
Corso Venezia, 47/49
20121 Milano

OGGETTO: Armonizzazione tra le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di “garanzie” con riferimento all’art. 90 del T.U.L.D.

Nel corso degli anni sono state emanate numerose disposizioni volte a meglio evidenziare il campo applicativo delle norme doganali comunitarie e nazionali concernenti l’oggetto. Esse però sono state diramate in un ampio arco temporale e da uffici diversi e necessitano pertanto di essere presentate in modo organico in un documento di sintesi.

In dipendenza di quanto sopra ed al fine di facilitare la quotidiana attività dei funzionari doganali, si è ritenuto di richiamare qui di seguito le sole disposizioni - base di settore, focalizzando la trattazione sulle correlazioni tra norme nazionali e comunitarie.

Disposizioni – base a livello comunitario:

- la garanzia è prevista in via generale ai sensi dell'art. 189 (parr. 1, 2 e 3) (garanzia dell'importo dell'obbligazione) del Codice Doganale Comunitario (CDC) che ne prevede anche criteri e modalità applicative;

- la garanzia è facoltativa nei casi di cui all'art. 88 (garanzia nei regimi sospensivi) e dall'art. 189.5 (garanzia di esiguo importo) del CDC ; tale facoltatività va peraltro coordinata con le disposizioni nazionali che possono invece prevederne l'obbligatorietà.

- l'esonero dal prestare garanzia è previsto dall'art. 189.4 CDC quando il soggetto è un'amministrazione pubblica.

Disposizioni – base a livello nazionale:

- la garanzia è obbligatoria ai sensi dell'art. 182 del TULD (per le merci importate temporaneamente);

- l'esonero dal prestare garanzia è previsto dall'art. 90 del TULD.

Linee guida applicative

1) Alla luce delle suddette disposizioni normative comunitarie e nazionali si evince che l'esonero dalla prestazione della cauzione ai sensi dell'articolo 90 del TULD non si applica nei casi in cui si renda obbligatoria per disposizione comunitaria la costituzione di una specifica garanzia a fronte del pagamento di diritti doganali costituenti risorse proprie dell'Unione Europea. In tale evenienza l'articolo 90 del TULD può riferirsi solo ad altri tributi a cui potrebbero essere assoggettate le merci (salvo nel caso del Transito ai sensi dell'art. 94 del CDC).

Tanto premesso si riportano alcuni esempi di applicazione dei suddetti principi.

A) Transito

L'art. 94 (parr. 1, 2 e 3) del CDC prevede l'obbligo di prestare una garanzia isolata o globale (quest'ultima concessa con autorizzazione dell'Amministrazione doganale) per assicurare il pagamento dell'obbligazione doganale e delle altre imposte che possano essere dovute sulle merci; inoltre, la medesima disposizione comunitaria prevede al paragrafo 4 la possibilità di concedere l'esonero dal prestare garanzia a

soggetti particolarmente affidabili. (cfr. la Circolare n. 235/D del 20 dicembre 2000).

Infine l'art. 95 del CDC stabilisce l'esonero "ex lege" per alcune tipologie di trasporto.

Per quanto sopra, in materia non è ammissibile l'esonero previsto dall'art. 90 del TULD.

Va da sé che il requisito di "notoria solvibilità" previsto dal citato art. 90 del TULD sarà debitamente considerato anche ai fini della concessione della riduzione o dell'esenzione dal prestare garanzia secondo la normativa comunitaria di settore.

B) Perfezionamento attivo

A livello comunitario è prevista la facoltatività della garanzia ex art. 88 CDC, ma a livello nazionale deve essere prestata una garanzia ai sensi dell'art. 182 del TULD; peraltro la stessa legge nazionale rende applicabile l'esonero previsto dall'art. 90 del TULD.

C) Deposito doganale

Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare una garanzia afferente le merci in deposito ai sensi degli art. 88 e 104 del CDC.

A livello nazionale viene, poi, previsto che la garanzia va prestata ai sensi degli artt. 87 e 150.3 del TULD. In base ai principi citati in premessa si rende applicabile l'art. 90 del TULD.

Resta inteso che laddove le merci vincolate al regime di deposito doganale siano merci agricole con prefinanziamento all'esportazione, il dichiarante è comunque tenuto al versamento di una cauzione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 800/99.

D) Ammissione temporanea

L'art.581 delle disposizioni di Applicazione del Codice (DAC) prevede l'obbligo di prestazione della garanzia tutte le volte che il vincolo delle merci al regime venga effettuato con dichiarazione scritta, ad eccezione dei casi (ad esempio attrezzatura medica destinata ad ospedali, materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi importati da organismi statali, etc.) indicati nell'allegato 77 per i quali la presentazione della dichiarazione scritta non comporta l'obbligo di prestazione della garanzia;

ne deriva che in materia l'esonero dal prestare cauzione di cui all'art.90 del T.U.L.D. è limitato ai diritti doganali non costituenti risorse proprie.

E) Zone franche

L'articolo 166 del codice doganale comunitario stabilisce, tra l'altro, che le zone franche e i depositi franchi sono parti del territorio doganale della Comunità.

Da ciò discende che la movimentazione delle merci deve essere effettuata alle stesse condizioni economiche del resto del territorio comunitario. Pertanto, le merci ivi collocate circolano in "sospensione" dei diritti doganali e, in materia di garanzia, sono soggette alle disposizioni comunitarie/nazionali che si applicano ai suddetti regimi doganali sospensivi, come sopra illustrate.

F) Pagamento periodico e differito

L'art. 225 del Codice Doganale Comunitario sancisce l'obbligo di costituzione di una garanzia quando venga concessa la dilazione di pagamento dei dazi. L'autorizzazione di cui all'art. 90 del TULD, quindi, trova applicazione solo per la fiscalità interna.

- 2) Per quanto concerne le procedure semplificate di cui all'articolo 76, p. 1, lett. a), b) e c) del codice doganale comunitario, in particolare considerazione delle peculiari modalità operative a cui esse afferiscono è previsto a livello nazionale l'obbligo di prestare garanzia ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 del Decreto 7.12.2000, (come da ultimo modificato con la Determinazione 3 agosto 2004) e dei relativi allegati. Ciò in conformità agli articoli della parte prima, titolo IX, del Reg. (CEE) n. 2454/93 in materia di procedure semplificate (dichiarazione incompleta, dichiarazione semplificata e procedura di domiciliazione) in base ai quali è previsto l'obbligo di versare garanzia a copertura dei diritti doganali eventualmente gravanti sulle merci.

L'esonero dal prestare cauzione di cui all'art. 90 del TULD è limitato, dunque, ai diritti doganali non costituenti risorse proprie.

I Signori Direttori Regionali vigileranno sull'applicazione della presente circolare non mancando di segnalare eventuali difficoltà applicative.

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente dell'Agenzia delle Dogane che ha espresso parere favorevole nella seduta del 17 gennaio 2005.

Il Direttore dell'Area Centrale
dr. A. Tarascio